REP. 3/2018





# Protocollo di intesa

tra

Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza (di seguito denominata Autorità garante)

e

Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (di seguito denominato MiBACT)

per

"Promozione del diritto delle persone di minore età a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale e contrasto alla povertà educativa"

#### VISTI

- l'art. 31 della Costituzione italiana, che prevede che la Repubblica "protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo";
- la legge 27 maggio 1991, n. 176, che ha ratificato e reso esecutiva in Italia la Convenzione sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di New York del 20 novembre 1989 e, in particolare, l'articolo 31 della Convenzione, che sancisce il diritto di tutte le persone di minore età a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica;
- la legge 20 marzo 2003, n. 77 che ha ratificato e resa esecutiva in Italia la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei minori, di Strasburgo del 25 gennaio 1996;
- la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante "Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
- la legge 12 luglio 2011, n. 112 "Istituzione dell'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza" e, in particolare, l'articolo 3, comma 1, lettera m) che attribuisce all'Autorità garante il compito di diffondere la conoscenza dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, promuovendo a livello nazionale, in collaborazione con gli enti e le Istituzioni che si occupano di persone di minore età, iniziative per la sensibilizzazione e la diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza finalizzata al riconoscimento dei minorenni come soggetti titolari di diritti;
- la Strategia del Consiglio d'Europa sui diritti dell'infanzia per gli anni 2016-2021, adottata il 4 aprile 2016;
- il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89".

#### **CONSIDERATO CHE**

- il 2018 è stato proclamato "Anno europeo del Patrimonio culturale";
- la Commissione parlamentare per l'infanzia e l'adolescenza ha realizzato un' *Indagine conoscitiva* sul diritto dei minori a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale (2014-2017), nella quale ha promosso, tra le altre, la diffusione di progetti per valorizzazione dell'offerta culturale e per l'alternanza scuola-lavoro nel settore della cultura.

#### PREMESSO CHE

## l'Autorità garante:

- è stata istituita, nel 2011, quale Autorità indipendente di garanzia, con il compito di dare attuazione alla Convenzione di New York ed alle altre norme costituzionali, nazionali, internazionali ed europee, finalizzate alla promozione e alla tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
- nell'ambito delle proprie attività istituzionali, ha il compito di porre in essere interventi volti
  a garantire la sana crescita psico-fisica dei bambini e degli adolescenti, nonché lo sviluppo
  della loro personalità in tutte le potenzialità;
- promuove, tra le altre, iniziative volte al pieno esercizio da parte di tutte le persone di minore età del diritto a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica in condizioni di uguaglianza, come sancito dall'articolo 31 della Convenzione di New York;
- segnala al Governo, alle regioni e agli enti locali e territoriali interessati, negli ambiti di rispettiva competenza, tutte le iniziative opportune per assicurare la piena promozione e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza:
- può esprime pareri al Governo sui disegni di legge del medesimo, nonché sui progetti di legge all'esame delle Camere e sugli atti normativi del Governo in materia di tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;
- diffonde prassi e protocolli di intesa elaborati dalle amministrazioni dello Stato, che abbiano per oggetto i diritti delle persone di minore età;
- grazie alla sua posizione di terzietà e indipendenza, porta uno sguardo d'insieme sul mondo dell'infanzia e dell'adolescenza ed esprime con obiettività valutazioni nel rispetto del principio del superiore interesse delle persone di minore età.

#### II MiBACT:

• provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 recante "Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59", dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137"; dal D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 recante "Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministero e dell'Organismo indipendente di valutazione della

- performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89", alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici e alla promozione delle attività culturali;
- nell'esercizio delle sue funzioni, favorisce la cooperazione con gli Enti territoriali, con le
  Amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato e opera
  per la massima fruizione dei beni culturali e paesaggistici e per la più ampia promozione
  delle attività culturali, garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle
  diverse aree territoriali e ai diversi settori;
- promuove le attività culturali e di educazione al patrimonio culturale anche attraverso l'inserimento, in maniera sistemica, di attività dedicate nell'annuale Offerta Formativa nazionale del Dicastero, proposte e svolte dalla Rete dei servizi educativi in tutte le loro manifestazioni espressive, attraverso attività laboratoriali e ludiche, teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative e al design industriale.

## SI CONVIENE QUANTO SEGUE

#### Articolo 1

# (Oggetto e finalità)

- Il presente Protocollo ha per oggetto l'individuazione di aree di collaborazione tra le Parti e la realizzazione di iniziative congiunte in materia di promozione del diritto delle persone di minore età a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale e contrasto alla povertà educativa:
- 2. L'Autorità garante e il MiBACT, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto dei principi e delle normative richiamati in premessa, collaborano in aree di comune interesse nel perseguire le finalità di seguito elencate:
  - a. promuovere iniziative congiunte volte alla tutela dei diritti delle persone di minore età, con particolare riferimento a quelle dirette a garantire il diritto a partecipare liberamente alla vita culturale ed artistica, in condizioni di uguaglianza;
  - b. favorire azioni rivolte al mondo dell'infanzia e dell'adolescenza, con tutti gli attori a vario titolo coinvolti:
  - c. sviluppare iniziative culturali, di formazione e qualificazione di soggetti a diverso titolo impegnati professionalmente in attività con le persone di minore età;

- d. promuovere azioni sinergiche per diffondere la cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e, in particolare, del diritto delle persone di minore età a fruire del patrimonio artistico e culturale nazionale;
- e. promuovere azioni che contribuiscano alla integrazione culturale e sociale dei:
  - minorenni fuori famiglia
  - minorenni del circuito penale
  - minorenni con disabilità fisiche o intellettive
  - minori stranieri non accompagnati
- f. contrastare la povertà educativa, promuovendo un'alleanza formativa che metta al centro le persone di minore età e lo sviluppo del loro senso critico e civico.

#### Articolo 2

## (Impegni delle Parti)

- 1. Le Parti si impegnano, congiuntamente e nel reciproco rispetto delle rispettive competenze, nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 1, a:
  - a. promuovere specifiche iniziative e progetti sulle tematiche oggetto del presente Protocollo:
  - b. promuovere, rispetto agli interventi realizzati congiuntamente, attività di divulgazione scientifica e culturale mediante convegni, Tavole Rotonde, giornate di studio, ovvero mediante forme di editoria digitale (e-books, ecc.);
  - c. promuovere la diffusione della cultura dei diritti dell'infanzia e la fruizione del patrimonio artistico e culturale nazionale anche attraverso la proposta di istituzione di una Giornata dedicata all'infanzia e all'adolescenza nei luoghi di cultura;
  - d. pubblicizzare e diffondere la conoscenza del presente Protocollo di intesa, nonché delle attività programmate e dei risultati raggiunti da ciascuna Parte intesa attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale.

## 2. L'Autorità garante si impegna a:

 a. esprimere il proprio preventivo parere sul Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale, sui disegni di legge e sui regolamenti predisposti dal MiBACT, nonché su tutti gli altri atti e iniziative del MiBACT rientranti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo;

- sostenere, valorizzare e divulgare attraverso i propri canali di comunicazione istituzionale le attività del MiBACT volte alla promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
- 3. Il **MiBACT**, senza che da ciò possano derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, si impegna a:
  - a. sottoporre il Piano nazionale per l'educazione al patrimonio culturale, i disegni di legge e i regolamenti predisposti dal MiBACT, nonché tutti gli altri atti e iniziative delle proprie Direzioni rientranti nell'ambito di applicazione del presente Protocollo, al preventivo parere dell'Autorità garante;
  - b. promuovere, congiuntamente con l'Autorità garante, le iniziative di rilievo nazionale, aventi ad oggetto i diritti delle persone di minore età, in particolare il diritto alla conoscenza del patrimonio culturale, rientranti nell'applicazione del presente Protocollo;
  - c. coinvolgere l'Autorità garante nelle iniziative dei gruppi di lavoro, Tavoli, Osservatori sulla tutela e la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e nei lavori della Commissione per la classificazione delle opere cinematografiche.

## Articolo 3

#### (Tavolo di lavoro)

- Per la programmazione e la gestione delle azioni e delle attività previste dal presente Protocollo di intesa e ai fini del monitoraggio delle stesse, è istituito un apposito Tavolo di lavoro composto pariteticamente da rappresentanti di ciascuna Parte.
- 2. Il Tavolo di lavoro, presieduto da un rappresentante nominato dal MiBACT, si riunisce in base alle esigenze e, comunque, con cadenza trimestrale. La prima riunione si terrà, nei 15 giorni successivi alla formale istituzione del Tavolo, a Roma, presso la sede dell'Autorità garante, dove avranno luogo anche tutte le successive riunioni.
- 3. Il Tavolo di lavoro può essere integrato dalla partecipazione di esperti nella materia della tutela dei diritti delle persone di minore età. Per la partecipazione ai lavori del Tavolo non sono previsti compresi, emolumenti, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altre utilità, comunque denominate.

#### Articolo 4

# (Loghi)

Le iniziative congiunte, realizzate ai sensi del Protocollo, portano in intestazione i loghi e le denominazioni di entrambe le Parti.

# Articolo 5

# (Durata)

Il presente Protocollo ha durata di 2 anni dalla data di sottoscrizione e può essere modificato e integrato in ogni momento, d'intesa tra le parti, e rinnovato alla scadenza. Dall'attuazione del presente Protocollo di intesa non devono, in ogni caso, derivare nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Roma,

## Ministero

dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Il Segretario Generale

Carla Di Francesco

## Autorità

garante per l'infanzia e l'adolescenza

La Garante

Filomena Albano

Documento firmato digitalmente ai sensi del D. Igs. 82/2005 e.s.m.i.